INTORNO ALLA STORIA E COLLEZIONE DELLE LEGGI RIFERIBILI ALL'AGRICOLTURA DEL PADOVANO...

Enrico Poggi

Estr. dall'Archivio Storico Italiano,
Nuova Serie, T. IV, P. I.

INTORNO
ALLA
STORIA E COLLEZIONE DELLE LEGGI
RIFERIBILI
ALL'AGRICOLTURA DEL PADOVANO
COMPILATA
SECONDO LA PROPOSTA DELLA SOCIETÀ D'INCORAGGIAMENTO
DI PADOVA

DA ANDREA GLORIA
Direttore dell'antico Archivio Civico di quella città

DISCORSO CRITICO

DI ENRICO POGGI

La Società d'incoraggiamento di Padova nell'anno 1853 pubblicò un programma, mediante il quale prometteva un premio di lire mille « *a chi avesse offerta la più completa e copiosa collezione delle* « *leggi municipali del Padovano*, e di quelle che furono in seguito « promulgate dai *vari governi per questa provincia*, *riferibili all'agri-* « *coltura* ». Il sig. Andrea Gloria, Direttore dell'antico Archivio Civico di Padova, tenne l'invito della benemerita Società, e con l'opera testè divulgata con le stampe conseguì il premio promesso (1). Discorrer brevemente di essa, e rilevarne l'importanza, i pregi e le mende è nostro divisamento.

(1) L'Opera del Gloria è compresa in una raccolta di scritti pubblicati per cura della Società d'incoraggiamento per la provincia di Padova, ed ha per titolo: *Dell'agricoltura nel Padovano, leggi e cenni storici*; Padova, dalla Tipografia Sicca, 1855. Due grossi volumi.

Il lavoro del sig. Gloria appartiene alla classe dei lavori storici *economico-giuridici*, i quali nel secolo passato, atteso il poco conto che allor facevasi delle dottrine economiche, erano appena conosciuti. Ma progrediti mirabilmente gli studj della economia pubblica, anco le discipline storiche sono state per questa scienza aiutate ed ampliate; conciossiachè i fatti risguardanti la ricchezza sociale, che eran rimasti confusi ed avviluppati con altri di specie diversa, furono sceverati da quelli, e sottoposti ad una minuta analisi. Apparvero allora in tutta la loro semplicità i fatti economici, e se ne comprese di subito la intima connessione coi giuridici: di guisa che niuna storia civile di popoli potè più dirsi completa, se non discorresse della influenza reciproca degli uni sugli altri. Apparve eziandio, che bene studiando e intendendo le vicende economiche di una nazione, massime nei primi periodi del suo incivilimento, molta parte della sua storia politica venisse a ricever nuova e inaspettata luce, e si giungesse a scuoprire per tal modo l'origine e la vera indole di molti usi ed istituti primitivi.

Nè è da maravigliarsene, tostochè si ponga mente che i fatti economici emanano dalle arti, dalle industrie e da ogni maniera di lavoro, o singolare o collettivo, o intellettuale o materiale, o privato o pubblico, il quale provveda alla sodisfazione dei bisogni e dei desiderj della umanità largamente intesi: e le arti e le industrie d'ogni specie danno le più volte forma caratteristica al primo stato delle società civili, e ne fecondano gli ordinamenti politici, dei quali poi inevitabilmente seguono le sorti.

Niun' arte umana più dell'agricoltura storicamente studiata ti sa dar prove evidenti dell'influenza che ella ha saputo e potuto esercitare nella civiltà dei popoli; niuna più di essa ha imposto, per così dire, le condizioni e le basi delle prime costituzioni sociali; di guisa che si è con ragione proclamato qual principio di filosofia storica, non esservi civile consorzio senza esercizio vero e proprio dell'arte agraria, rassomigliar l'uno e l'altra a due gemelli nati ad un parto, o meglio e più veramente quello da questa trarre il suo nascimento. Dall'agricoltura infatti deriva la divisione e l'appropriamento del suolo; con essa si riconnette l'origine del diritto civile, la libertà e l'indipendenza degli artefici; per essa il culto religioso pagano si purifica alquanto, e si eleva al di sopra dei sensi; l'ordinamento della famiglia prende una forma più regolare; le virtù pubbliche e le private vengono alacremente promos-

se; la pratica infine di quella appare nel primo stadio della civiltà siccome la condizione essenziale all'esercizio degli uffici politici, non che al sodisfacimento dei doveri e degli oneri pubblici. Costumi, leggi ed istituti, prosperità o miseria, paci o guerre, tutto nella prima infanzia delle società si ricollega con le vicende dell'arte agraria, per modo che chi fa la storia di essa gli è di mestieri volger lo sguardo agli ordini civili, e toccare alcun poco le più importanti gesta della vita politica di un popolo.

Non è dubbio che il sig. Gloria abbia compreso l'ampiezza del subietto che pigliava a trattare; poichè mentre il programma della Società letteralmente inteso pareva circoscritto a richiedere una semplice collezione di leggi referibili all'agricoltura padovana dai tempi degli statuti in poi, egli ha stimato suo debito di far precedere alla collezione un compendio storico delle vicende di quell'arte in relazione alle leggi politiche e civili.

Ed in ciò ben si appose, essendo agevole lo intendere che la Società d'incoraggiamento, più che possedere una nuda e insignificante raccolta di documenti e di statuti disposti in ordine cronologico, amava fosse tratto fuori da quelli l'insegnamento dell'esperienza; amava che il passato rivelasse al presente e all'avvenire quali leggi fossero riuscite buone per l'agricoltura, quali malefiche, quali sistemi e consuetudini l'avessero fatta prosperare, e quali no; voleva, in una parola, che col presidio dei documenti storici si chiarisse la necessità di riformare la legislazione economica in quelle parti che contrariassero sempre la libertà della produzione e del commercio. Per lo che un discorso storico anteposto alla serie dei documenti, se non appariva esplicitamente richiesto, era, a chi bene interpretasse lo spirito del programma, una condizione essenziale pel conseguimento del premio.

Come il sig. Gloria abbia sodisfatto al suo còmpito, andiamo adesso a vederlo.

Prende egli le mosse dalle origini della città di Padova, che crede fondata da Antenore venuto dopo l'eccidio di Troja con gli Eneti da lui capitanati in Italia. La quale opinione, benchè conforme a certe antiche tradizioni, non è a dir vero approvata dal Micali nè dal Mazzoldi, che reputano false tali origini. Ritiene con Tito Livio, che, dopo la seconda guerra punica, gli Eneti o Veneti spontaneamente si dessero alla repubblica romana, la quale della Venezia e della Gallia fece una sola provincia, detta la Gallia Cisalpina o

traspadana. Nel territorio padovano non fu dedotta alcuna colonia militare, e la città, rettasi sempre con le proprie leggi e coi propri magistrati, ebbe il gius dei latini dopo la guerra sociale, il gius dei quiriti e il grado di municipio romano da Giulio Cesare, che volle cattivarsela.

Dopo queste generali notizie della condizione politica di Padova prima della sua soggezione a Roma, passa l'autore a svolgere l'argomento delle vicende dell'agricoltura in relazione alle leggi ed alle istituzioni dei diversi tempi. È il suo lavoro diviso in due parti: nella prima egli espone sommariamente la storia generale delle leggi agrarie dai tempi romani fino all'emancipazione dei comuni; nella seconda discorre più latamente delle vicende dell'agricoltura nel Padovano: e questa parte della sua storia distribuita in diverse epoche, egli la prosegue oltre il medio evo, fino alla caduta della repubblica veneta.

Dirò di subito, che non ben distinte, nè ordinatamente classate mi son parse le materie, massime nei periodi in cui la narrazione generale va di pari passo con la particolare. Trascurando l'autore di ben precisare a principio i limiti e le partizioni del subietto trattato, e di assegnare ai fatti l'ordine il più conforme al nesso logico esistente tra i medesimi, gli è accaduto di allargare o ristringere fuori del dovere il soggetto del suo discorso, ed ora d'intrattenersi sopra argomenti che, sebbene per sè stessi interessanti, pure non sono strettamente connessi col proposto tema. Perlochè il racconto storico non cammina così spedito come dovrebbe; il difetto di unità nell'insieme si fa di frequente sentire, e le stesse cose s'incontrano alcuna volta or qua or là ripetute. Ma di questo mancamento, che a mio avviso è il maggiore di tutti, non vogliamo far grave debito all'Autore, probabilmente stretto dalla brevità del termine assegnato al concorso. Le opere storiche del genere di quelle in esame, vogliono lunghi studj, minute ricerche, analisi accurate dei fatti raccolti, senza le quali la indole e l'attinenza di essi col proprio soggetto non si raggiunge, nè si determina: e il tempo di un anno, o poco più, è troppo breve spazio a compier con pieno successo sì laboriosa impresa.

Per la storia generale delle leggi sull'agricoltura il signor Gloria si è compiaciuto di consultare, e valersi della mia opera pubblicata più anni fa, ed alla quale egli, lo dirò con franchezza, si è completamente rimesso; poichè tutto ciò che narra intorno alle isti-

tuzioni politico-agrarie dei Romani ed alle loro vicende prima dell'impero, tutto ciò che dice delle cause che fecero decadere e rovinare l'agricoltura, delle oppressioni fiscali, del servaggio della gleba e dei contratti colonici sotto l'impero, non è che un compendio fedele, conciso e adeguato delle cose da me esposte. Onde su questa parte del lavoro reputo inutile il trattenermi. Noterò solo, che non senza cognizione di causa nè alla cieca ha il Gloria seguitato quelle opinioni, apparendo invece che le notizie e i documenti da lui raccolti per la storia particolare dell'agricoltura padovana, gli abbiano somministrata la riprova della verità dell'andamento storico da me tracciato; e se alcuna volta la storia padovana si è alquanto allontanata da quella comune alle altre campagne italiche, i documenti stessi gli hanno pôrto il mezzo di rilevare che puramente accidentali erano le cagioni della differenza. Così egli è d'avviso, che nelle terre della Venezia fino allo stabilimento dello impero la prosperità economico–agraria non mai declinasse come nell'agro romano, a ciò indotto dal riscontrare che la popolazione vi fu numerosa, molti i proprietarj opulenti, copiosi e svariati i frutti del suolo e delle piante, per la diligente e svariata cultura che vi si praticava. Il che è agevole a comprendersi, ove si ponga mente che la decadenza dell'arte agraria incominciata nei luoghi prossimi a Roma, si diffuse a grado a grado per le circostanti campagne, ed alle più lontane dalla città dominatrice non si estese se non negli ultimi tempi del governo repubblicano. Però le cause mediate della sua rovina qua pure si manifestarono sollecitamente, conciossiachè il fatto notato dall'autore, che nessun altro municipio, tolto Roma, aveva ai tempi d'Augusto tanti cittadini dell'ordine equestre, quanto il gaditano e il padovano, di per sè dimostra come il concentramento di molte terre in poche mani s'era da lunga pezza verificato, richiedendosi per essere ascritti cavalieri almeno l'estimo di 400mila sesterzj. Sotto l'impero, l'agricoltura padovana ebbe le stesse vicende delle altre regioni d'Italia, poichè i proprietarj, popolati i fondi di schiavi, corsero a scialacquar le loro fortune in mezzo alle vane pompe, agli spettacoli ed al lusso della città imperiale, nè più curarono la cultura delle terre. Peggiorò di condizione ai tempi di Diocleziano per le sopravvenute esorbitanti imposte; e in ultimo, quando per la Venezia apprironsi i barbari una via a invader l'Italia devastando e facendo strage dei miseri abitanti, rovinò del tutto, senza che valessero a risto-

rarla l'esenzione dalle gravezze che più volte l'imperatore Onorio ai Padovani concesse, nè le aggiunzioni forzate delle terre deserte a quei pochi possessori o coloni che tuttor si contavano per le spopolate contrade.

Nel medio evo le vicende dell'agricoltura padovana sono, a giudizio del Gloria, conformi a quelle generali della penisola, cui egli ha preliminarmente esposto, seguendo qui pure fedelmente le mie opinioni. È questo il periodo più interessante del lavoro storico, non tanto per il largo svolgimento che l'Autore ha dato alle diverse parti del soggetto, quanto per la copia dei documenti di cui si è valso. Io mi vi fermerò volentieri alcun poco, perchè non vi è epoca nella storia dell'agricoltura che più di quella del medio evo sia strettamente congiunta con la storia civile d'Italia, e giovi a diradarne le tenebre. Il sistema delle signorie, che poi fu detto feudale, ebbe principalmente origine dall'isolamento e dallo stato che chiamerò *extra-sociale*, in cui si trovavano gli abitatori delle campagne e i proprietarj di terre al momento della caduta dell'impero; e questo sistema è l'istituzione la più caratteristica dell'età di mezzo, che a tutte le altre sovrasta. Quindi a misura che più si chiariscono e si completano le notizie della condizione giuridica della proprietà terriera, e dello stato personale dei coltivatori e dei possidenti, a misura che più si illustrano gli usi rurali d'ogni genere, gli oneri gravanti i fondi, la indole dei contratti colonici, e più s'intende e si completa la storia di questa singolar forma d'associazione, di cui l'industria e la possidenza agraria sono la causa efficiente, ed insieme la base fondamentale.

Attinge il Gloria le notizie di questi tempi dalle Dissertazioni di monsignor Orologio, dagli Annali di Padova del Gennari, opere già divulgate con le stampe, ma più specialmente dal Codice diplomatico del sacerdote Giovanni Brunacci, e dalla Storia della diocesi padovana dello stesso; due scritture inedite esistenti nella biblioteca Piazza.

La storia giunge fino all'anno 1095, e il Brunacci per scriverla si valse di circa 2000 documenti, dei quali i più ragguardevoli ha poi inserito nel Codice diplomatico che va sino all'anno 1148. Fa voti il Gloria affinchè il Municipio di Padova si risolva a stampar ambedue queste opere; e noi ci uniamo ad esso perchè senza conoscer l'intiero contesto dei documenti, gli studiosi delle discipline storiche sono inabilitati a trarne fuori tutti quei fatti e quelle con-

getture atte ad illustrare nelle varie e moltiplici sue parti la storia d'Italia; ed eziandio perchè la paleografia e la critica storica possano imprimere sulle carte padovane il suggello di autenticità circa alla loro origine, del quale il desiderio si fa vivamente sentire per essere stati più volte distrutti gli archivj della città.

Dell'epoca longobardica niuna carta ha l'autore allegata, o perchè nel Codice del Brunacci non ve n'erano, o più ragionevolmente perchè quelle che v'erano non gli sono parse interessanti l'argomento in discorso. Ma egli nota, che Padova e il suo territorio rimasero sotto la dominazione greca, finchè Agilulfo per vendetta contro l'Esarca Callinico, che gli avea imprigionato la figlia, moglie del duca di Parma Godescalco, la strinse d'assedio, e presa che l'ebbe la incendiò, e i dispersi abitanti costrinse a rifugiarsi nelle venete lagune. Altri disastri scemarono la popolazione di quelle contrade, le quali furono ripopolate da famiglie di razza longobarda.

Che vi rimanesse però un nucleo di gente romana, massime nelle campagne, si argomenta da questo, che nelle carte dal Brunacci raccolte si notano centoquaranta individui professanti la legge longobarda, centoquindici la romana, ed altri pochi la franca e la bavarese; e si argomenta altresì dal fatto che molti coloni, divenuti più tardi vassalli, si qualificarono dell'antica gente italica.

A codesti Romani è facile il credere che non fosse imposto il tributo del terzo dei frutti, com'era seguito nei primi tempi della invasione longobarda, nè tolta alcuna porzione delle terre, come accadde sotto il re Autari a quelli della Lombardia; poichè molti fondi deserti debbono aver trovato pel loro bisogno i Longobardi venuti nel territorio padovano. E ciò serve a spiegare la ragione per cui le carte di questi luoghi non rammentano *le sorti del barbaro*, nè le terre allodiali, ma in quella vece *le arimannie*, cioè le proprietà libere degli arimanni o esercitali longobardi.

I Romani del territorio padovano doveano sentire il bisogno del patrocinio di qualche potente, non ricevendoli lo stato longobardo nel suo seno, nè tutelandoli dai pericoli e dalle oppressioni della gente nuova. Aggiungi che le venete contrade, essendo spesso minacciate da nuove irruzioni barbariche, lasciavano esposti a frequenti pericoli le persone e i beni delle famiglie non armigere.

Or poichè non vi è traccia che i Longobardi riducessero in schiavitù, nè condannassero i possessori romani al servaggio della

gleba, vuol ragione che piuttosto li crediamo protetti dal patrocinio dei vescovi e degli abati dei monasteri; tanto più che Agilulfo conquistatore di Padova si era convertito alla fede cattolica, e il popolo longobardo si mostrava già pieno di reverenza e d'ossequio verso ogni ordine di ecclesiastici.

Ecco dunque i Romani *raccomandati* ai vescovi ed agli abati, a cui prometton fede e servigi *angariali* in cambio dell'efficace tutela che ne ricevono. Ed ecco i dignitarj della Chiesa più potenti e più ricchi in queste contrade che non nelle altre della Lombardia, conciossiachè dai Longobardi già cattolici ricevettero molte donazioni di beni, ed a loro si congiunsero col vincolo della fedeltà gli antichi possessori romani, più volentieri che ai nuovi ospiti.

Venne il tempo della dominazione dei Franchi, la quale non mutò sostanzialmente il processo delle cose già iniziato sotto il regno dei Longobardi, ma pôrse occasione a nuovi incrementi nel patronato signorile, i quali avviarono grado a grado tutti i maggiorenti che lo esercitavano, fossero laici o ecclesiastici, a divenir tanti capi di particolari stati ed associazioni, aventi per principal sede le campagne e le ville.

Crebbe ancor nel veneto, al dire del Gloria, il numero dei rettori e magistrati sotto nome di Conti, di Messi regj e di Marchesi, i quali ultimi avevano per di più giurisdizione militare sugli uomini d'arme di varj contadi. Carlo Magno costituì la Marca Veronese di più territorj e città, fra cui anco Padova. Tra l'ottocento e il mille s'andò svolgendo e si compiè la trasformazione del patronato spettante ai magnati sui fedeli in signoria feudale, e il Gloria lo mostra, particolarmente occupandosi dei vescovi di Padova, i più potenti signori di quella contrada. Ottennero essi dapprima le carte d'immunità, mediante le quali tenevan lontani dai loro territorj i conti secolari e gli ufficiali da essi dipendenti, assumendo di eseguire i loro ordini verso gli abitanti dei distretti ecclesiastici, fossero fedeli, o longobardi. Ricordansi i diplomi di Lodovico imperatore degli 8 febbraio 855, e dei re Ugo e Lottario del 25 maggio 942, i quali non sono che conferme di precedenti privilegi conceduti da Carlo Magno. Nel 5 maggio 897, ebbero i vescovi in dono dal re Berengario la contea di Sacco, e con essa la giurisdizione di conti, che poi estesero a tutti i territorj in cui possedevano beni. Cominciarono nello stesso tempo le accomandigie dei beni da parte dei possessori di terre, interessati a stringer con più forte vincolo

il legame di dipendenza che gli univa ai loro protettori; e da parte dei vescovi, le concessioni di molti fondi a livello o in enfiteusi, onde aumentare il numero dei fedeli, e la quantità dei tributi o in derrate o in servigj. In appresso riscontrasi che i vescovi divenuti conti volgonsi a far quello che in altri luoghi facevano i conti secolari; a ridurre cioè gli arimanni abitanti nei loro contadi alla condizione di vassalli. Si compie finalmente l'ultima fase del sistema feudale, che ne costituisce la essenza, cioè la usurpazione da parte dei vescovi dei diversi diritti e poteri regali; usurpazione poi confermata mediante nuovi diplomi degli imperatori. Così vediamo Ottone primo confermare nel 9 luglio 964 la giurisdizione del vescovo su tutte le pievi, le abbazie, gli spedali, le corti di sua spettanza; e la contea di Sacco rinnuovargli i privilegi di eriger fortezze e propugnacoli, istituir mercati, valersi dei fiumi per costruirvi mulini, pescarvi, levar tributi e simili diritti regali. Nel 1049 vuolsi che avessero da Enrico terzo il privilegio di batter monete; e nel 1090, da Enrico quarto il dominio signorile sopra tutta la città e il distretto. Ma circa alla verità di queste ultime concessioni debbonsi fare le convenienti riserve, sì perchè il Muratori pone in dubbio l'autenticità del diploma di Enrico terzo, sì perchè la verità del secondo dovrebb'esser comprovata da fatti ripetuti della resistenza che i vescovi avrebbero dovuto opporre in appresso contro chi si intitolava conte di Padova, e ne adempì gli uffici.

A lato dei vescovi sorgevano altri signori secolari ed ecclesiastici, sebben meno potenti di essi. Il Gloria fa il novero dei conti di Padova fino alla metà del secolo duodecimo, e chiarisce come in vari siti del contado padovano avessero giurisdizione ed esercitassero signoria, oltre i vescovi ed i conti suddetti, i canonici del capitolo di Padova, il Monastero di Santa Giustina, l'Abbazia di S. Ilario, congregazioni religiose ricchissime di beni rustici e di rendite signorili.

La voce *feudo* nelle carte padovane pervenute fino a noi non si vede usata prima dell'anno 1064, mentre l'ordinamento del sistema, che poi fu detto feudale, era avvenuto prima del mille.

Tra le consuetudini caratteristiche della feudalità nel territorio padovano noteremo in primo luogo questa: che i signori usavano di costituirsi vassalli l'uno dell'altro, mediante l'oblazione di un fondo che poi ripigliavano a titolo di feudo; dimodochè le acco-

mandigie delle persone e dei beni non solo si adoperavano per stringere un legame di subordinazione tra genti di condizione ineguale, cioè tra vinti e vincitori, tra ricchi e poveri, tra potenti e deboli, ma eziandio tra uguali, e talvolta il vassallo era più ricco del signore a cui giurava fedèltà. Narra il Gloria, a cagion d'esempio, che i signori da Peraga furon vassalli dei conti Maltraversi, i conti di Padova dei Sicherj, i da Baone degli Estensi, i signori di Carrara e i principi d'Este, vassalli essi pure dei vescovi di Padova. Del qual fatto possiamo, senza rischio di avventurarsi in vane congetture, indovinar le ragioni. Quei signori che si costituivàno vassalli del vescovo, esercitavano presso di lui onorevoli uffizi, e lo soccorrevano d'armi e d'armati nelle guerre, ed in cambio ricevevan molti beni e decime in feudo, che poi cedevano ad altri loro vassalli; sicchè questa specie di vassallaggio riusciva di gran profitto ai magnati che lo prestavano. Altra ragione della vicendevole signoria e dipendenza di più signori tra loro può desumersi dalla scarsità della gente romana rimasta nel territorio padovano, la quale paragonata a quella delle nobili famiglie longobarde, non era tanta da largamente soddisfare alle voglie di dominare che ciascun magnate nutriva, all'opposto di quello che era avvenuto nelle campagne toscane ed in altre eziandio del Piemonte. Onde i territorj ove signoreggiavano costoro erano assai ristretti, e di frequente accadeva che i vassalli di un signore dimorassero in luoghi diversi da quello ov'esso imperava, e in mezzo ai vassalli altrui. La qual condizione delle signorie dovea consigliare i magnati a rendersi vassalli dei conti del territorio in cui dimoravano alcuni dei loro fedeli, sia perchè elargissero a questi come a vassalli mediati la protezione e difesa che essi lontani mal potevano compartire, sia per impedire che non rompessero i vincoli del vassallaggio per mettersi sotto il patrocinio d'altri signori più vicini. Un'ultima cagione del legarsi insieme i magnati per mezzo del vincolo feudale doveva pur nascere dal bisogno di costituire delle alleanze per opporsi a'nemici comuni, o per aver ajuti contro gli emuli i più potenti e i più pericolosi per ciascuno.

Un'altra particolare usanza feudale, frequente nel Padovano, consisteva in questo: che la cosa solita darsi onde stabilire la relazione feudale tra due persone poteva esser di grande, come di piccol valore, mobile o immobile, come un fondo, un canone enfiteutico, una decima, o qualunque altra rendita civile o signorile; e

questa cosa data in cambio della fede giurata si trova chiamata spesso col nome di feudo.

Prima di chiuder queste riflessioni generali sopra la storia della feudalità nel Padovano, mi si permetta di rilevare, come in forma di breve digressione, che i nuovi fatti e documenti posti in luce dal Gloria stanno sempre più a screditare la opinione di coloro che reputano di origine germanica il sistema signorile, e ad avvalorare ciò che io tentai pel primo di sostenere e dimostrare nella mia Storia delle leggi sull'agricoltura (1).

Non intendo con questo negare, che alcuni usi e costumi dell'età di mezzo si trovino tra i popoli nomadi del settentrione, e ad essi debbano referirsi; nè che alcune classi di persone di condizione simile (non eguale) a quelle dei *commendati* e dei gasindi del medio evo, si rinvenga presso altre nazioni civili della più remota antichità, od anco presso alcune delle meno antiche: mal però si appone chiunque da questi fatti trae argomento per credere che la feudalità fosse un portato delle barbare nazioni che si fermarono nelle provincie dell'impero, o una ripristinazione dello stato di cose esistito in altri tempi ed in altri luoghi.

No, la feudalità fu una forma nuova di associazione politica, che grado a grado andò costituendosi nell'età che successe alla dominazione romana, in virtù di un complesso di cause e di circostanze tutte proprie di quel tempo, e di cui le storie antiche conosciute non presentano esempi conformi.

Si leggono frequenti memorie di una gente conquistatrice e di una conquistata, quella sovrapposta a questa, l'una padrona o signora, l'altra schiava o semischiava; ma vincitori e vinti, dominatori e dominati costituiscono un solo stato, son retti da una medesima autorità sovrana, nè gl' individui della classe dominatrice hanno signoria politica sopra gl' individui della classe tributaria. Nemmeno si ha l'esempio di un grande stato nuovo, costituito per opera di una gente forestiera, che ha preso stabile dimora in luoghi da altre genti abitati: il quale stato dia segno di sciogliersi non appena ordinato, nel mentre nascono e lentamente formansi nel suo seno tanti stati piccoli, dei quali la consistenza e la vigoría cresce in ragione opposta dello scemar delle forze dello stato grande. Pure fu questa la sorte del regno longobardo in Italia; co-

(1) Tom. II, pag. 18-124.

minciato a declinare dopo la morte di Clefi, si sciolse affatto al comparir dei Franchi, i quali non furono in grado di stabilirne un nuovo; e nell'intervallo s'andarono fabbricando gli edifizi signorili, aventi per base le accomandigie personali, mediante la dazione della fede e la prestazione dei servigj *angariali*.

A tre principalmente possono sommarsi le cause che diedero origine a questo stato di cose caratteristico del medio evo. La prima si fu lo stato di oppressione e di estremo abbandono in cui le invasioni barbariche trovarono le campagne dell'impero, per le quali la protezione del governo era da più tempi cessata, e gli abitatori di essa se volevano in qualche modo sostenersi in vita, eran costretti ad invocare il patrocinio dei privati potenti. Vi contribuì in secondo luogo l'elemento nuovo del cristianesimo, che potè farsi strada tra la corruzione di una civiltà cadente e moribonda e la barbarie sovrastante, e porsi di mezzo alle due per trasfondere una nuova virtù all'incivilimento romano, e volgerlo così ravvivato al pacifico conquisto della barbarie che minacciava di spegnerlo. Mirabile fu l'autorità morale di cui godettero in questi tempi tutti i vescovi, gli abati dei monasteri, e gli ecclesiastici in generale, anco prima della conversione dei barbari alla fede. Ond'è che intorno ad essi formaronsi le prime radunanze dei deboli, ed essi furono i primi capi a cui i derelitti possessori di beni rustici raccomandaronsi per aver salva la vita, la libertà, le sostanze. Finalmente l'ultimo e il più forte impulso al nascimento degli ordini feudali in mezzo alle società barbariche, fu la esclusione dei Romani dallo stato nuovo per modo quasi assoluto, tantochè gl'individui della nazione vinta, costretti in ogni luogo a ricercare il patrocinio di un potente, non tardarono a invogliare anco i magnati del nuovo popolo a seguire gli esempj degli ecclesiastici. E strettosi allora un legame politico tra gli uomini delle due razze, ne avvenne pure la commistione degli usi e degl'istituti; ogni maggiorente, ed ogni rettore del popolo nordico divenne capo di un consorzio rurale, distinto e separato dal consorzio grande, e si andarono svolgendo le diverse fasi del sistema signorile, che al tempo dei Franchi ebbe il suo complemento, e sotto di essi quel nome col quale è omai conosciuto nelle storie (1).

(1) Lo stabilimento della feudalità nelle altre provincie dell'antico impero d'Occidente avvenne per le stesse cause che in Italia: ma i modi più o meno

Alle cose generali esposte dal Gloria, tengon dietro particolari notizie intorno agli abitatori delle campagne, ed alle condizioni delle terre e dei contratti colonici.

Egli fa menzione di un diploma di Berengario del 20 aprile 918 ai canonici di Padova, in cui gli abitanti delle loro terre sono qualificati coi diversi nomi di *libellarii*, *cartulati*, *commendatitii*. I livellarj o *cartulati* erano i fedeli e dipendenti dai canonici, i quali avevano da loro ottenuto vaste estensioni di terre a coltivare per un lungo corso di anni ed ai patti registrati in una carta che si chiamava *libello*. *I commendatizj* o i raccomandati rappresentavano probabilmente la classe dei possessori che avevano offerto ai canonici le proprie terre per riceverle a titolo di benefizio o di donazione signorile. Si rammentano nelle carte molti coltivatori col nome di servi della gleba, ed altri pochi della stessa condizione, ma chiamati aldj o aldioni. Gli arimanni, che sono gli agricoltori proprietarj della nazione conquistatrice, pienamente liberi un tempo da ogni prestazione signorile, divengono essi pure vassalli, e talvolta servi *della gleba*, ove rifiutino la men trista condizione del vassallaggio.

Sono significanti le lagnanze che mossero nell'anno 1055 gli abitanti della contea di Sacco all'imperatore Enrico IV, contro il vescovo di Padova Bernardo, che gli aveva ridotti in servitù e vessati con indebite angherie. L'Imperatore tocco dai loro lamenti li restituì all'antica libertà, comandando che riavessero il dominio delle perdute terre, e fossero in avvenire trattati a modo degli *arimanni* del Trevigiano: ma rammentò loro il debito di retribuire al vescovo le consuete prestazioni signorili, *e di non vendere le arimannie* ad altri signori laici o ecclesiastici, duchi, conti, visconti, arcivescovi, vescovi e patriarchi; lo che nel linguaggio di quei

rapidi, più o meno singolari con cui si svolse e si costituì, variarono a seconda dell'indole dei popoli, dimoranti nella provincia conquistata, ed a seconda altresì della diversa natura della gente conquistatrice. Nella Storia delle leggi sull'agricoltura diedi un cenno del modo differente in cui ebbe vita in Francia il sistema signorile (Tom. II, pag. 94-98). Il chiarissimo Cibrario, nella sua dotta ed interessante opera intorno all'*Origine e Progresso delle istituzioni della Monarchia di Savoja*, ha compendiosamente esposto il processo della feudalità negli stati che poi formarono codesta monarchia. Chi pigliasse a studiare la storia della Spagna e della Gran-Brettagna nel medio evo sotto questo punto di vista, non tarderebbe a rinvenire le medesime cause produttive degli ordini feudali, operanti però in modo assai diverso da quello di Francia e d'Italia.

tempi significava il divieto di offrire in oblazione ad altri potenti le proprie terre per riaverle in feudo, in odio e a danno dei vescovi di Padova di cui eran vassalli.

Dopo il mille non s'ode quasi più parlare delle *arimannie*, ma in vece si vede usata nelle carte la voce *massarizia*, poi quella di *manso*, e gli arimanni son detti massari, il che è segno non dubbio che dopo quel tempo disparvero le proprietà libere e piene, e sottentrarono ad esse le feudali ed enfiteutiche, il dominio delle quali era diviso tra i concedenti e i concessionarj. Si hanno pure memorie di servi della gleba convertiti in vassalli, che si qualificavano itali di nazione e professanti la legge romana.

I servigj e le prestazioni che pagavano i fedeli e i vassalli al signore, erano anco nel Padovano le stesse di quelle che pagavansi dai possessori e dai coloni romani al governo imperiale, oppure derivazioni ed imitazioni di quelle; *come le angarie, le perangarie, le albergarie, i distretti, le arimannie e simili*, il ripatico, o teloneo, il fodro ed alcune qualità di prodotti in misura determinata.

Intorno ai contratti colonici, stringendo in poche le molte cose sparsamente dette dal Gloria all'appoggio di una gran copia di documenti, si può stabilire che nelle campagne padovane si praticassero gli affitti e le colonie parziarie a lungo ed a lunghissimo tempo, con patti simili a quelli usati nelle altre contrade d'Italia, e non di rado l'enfiteusi; ma di vera e propria mezzeria non evvi neppure un esempio. Ed anco in questo ricevon nuove conferme le cose da me esposte nel discorrere la storia dei modi contrattuali di render produttiva la terra nel medio evo.

La divisione dei frutti si faceva in parti ineguali, e si aveva riguardo allo stato di cultura, ed al grado di fertilità delle terre che davansi a colonia. Così se nel fondo non v'erano vigne e che dovessero piantarsi, si contentava il padrone di aver del vino una piccola parte, e solo cinque anni dopo dal dì della piantazione; e se il terreno era poco fertile, invece del terzo delle biade (che era il caso più comune), egli prendeva il decimo; la durata del contratto d'ordinario era di 29 anni. Allegherò ad esempio la carta del 12 settembre 895, che è la più antica di quelle risguardanti i contratti colonici, compendiata dal Gloria. Austreberto abate di San Zenone dà a Leudiberto, figlio di Leone, la terza parte di un podere situato in Campolungo nei confini del Trevigiano, con casa, orto, terre arate, vigne, prati, pascoli, a questi patti: terrebbe Leu-

diberto il fondo ventinove anni per coltivarlo, migliorarlo, e piantarvi nuove viti; partirebbe a metà col monastero il vino; darebbe il terzo moggio dei prodotti delle terre poste entro la villa, il quarto di quelle al di fuori, e la terza parte del lino; pagherebbe ogni anno in dicembre (probabilmente per Natale) una piccola somma di danaro, otto polli, dieci uova; trasporterebbe la parte padronale delle raccolte alla chiesa di S. Tommaso in Sacco; somministrerebbe gli alimenti ai messi del monastero nel tempo della vendemmia; e finito il tempo del contratto, lascerebbe sul fondo la terza parte degli strumenti rurali e del bestiame.

È singolare che questo contratto vien chiamato dal Gloria *mezzadria*; ma egli non dice se così è qualificato nella carta, oppure se tal nome gli è dato da lui. E ciò interesserebbe molto a chiarirsi, perchè sebbene quella denominazione stia a significare, nel senso letterale della voce, la divisione di tutti i frutti a perfetta metà, si trova però usata in alcune regioni d'Italia nel senso più generico della divisione per parti anco ineguali. Se la parola si leggesse nella carta dell'895, niun dubbio che essa stesse ad indicare quel sommo genere del contratto colonico con cui si divide i frutti per parti, e che alcuni documenti da me riscontrati in altri tempi chiamavano (se la memoria non mi tradisce) con barbaro latino *partionaria colònia* (1). Ma in tal caso, male avrebbero argomentato dall'antichità della parola *mezzadria* coloro che reputano usata assai prima della emancipazione dei comuni la divisione a perfetta metà di tutti i prodotti dei fondi. Se poi la voce non vi si leggesse (come io credo più verosimile), avremmo allora una nuova conferma che s'introdusse più tardi; quando cioè per le mutate condizioni economiche delle campagne, al seguito dell'affrancamento delle città, invalse in molti luoghi d'Italia, come anco nel Padovano, il sistema della divisione a perfetta metà.

I fitti si pagavano in derrate, i canoni enfiteutici parte in denaro parte in derrate; più spesso in denaro se l'enfiteuta non era il lavoratore delle terre. Il più antico esempio di un'enfiteusi è del febbrajo 1038, in cui la badessa di San Zaccaria impose agli enfiteuti il canone di soldi 15 veneziani all'anno; esempio che

(1) Da questa locuzione è forse derivata la volgare di *colonia parziaria*, ch'è la vera denominazione di questo antichissimo modo contrattuale di far valere le terre: la quale denominazione, benchè sia nell'uso comune, non è registrata nel Dizionario dell'Accademia della Crusca, ove si trova soltanto la parola *mezzadria*.

mostra come avesse già credito in quei luoghi la moneta di una città che cresceva inosservata, ponendo a base della futura sua potenza l'industria e il commercio marittimo.

Non poco si è intrattenuto il Gloria nel descriver lo stato delle campagne in questi tempi, e nel discorrere di alcune pratiche agrarie. Noi noteremo soltanto che vi erano nel Padovano molte boscaglie, molti pascoli di dominio signorile, e molte paludi; che la cultura delle vigne e degli alberi fruttiferi si teneva separata da quella dei cereali, e che le abitazioni dei coloni erano la più parte di legname e di paglia, e però malsane. Delle misure agrarie e delle monete allora in corso ha pur tenuto parola.

Ed eccoci ai tempi della repubblica di Padova. Incendiata la città da Agilulfo, poi restaurata, ebbe a patire nuove devastazioni e ruine circa il novecento, quando i terribili Ungheri disfecero presso la Brenta le milizie raccolte da Berengario. In Padova fu distrutto il monastero di Santa Giustina, la cattedrale e gli archivj; la popolazione ridotta a nulla. Della gente romana in città o non rimase alcuno o pochissimi; conciossiachè non vi è traccia che i collegi degli artefici, riordinati negli ultimi tempi dell'impero, sopravvivessero a sì grandi disastri. Vi presero stanza di nuovo molti Longobardi, massime della classe degli arimanni, schivi probabilmente di sottostare al vassallaggio che i signori del contado sapeano imporre anco a loro. Ma la popolazione scarseggiò fino al principio del secolo duodecimo, sapendosi che il circuito della città era piccolissimo, e che dentro le mura si contavano vaste possessioni rustiche chiamate masse o corti, e che fuori restavano i maggiori conventi or chiusi in città.

Quelle cagioni che altrove avevano favorito il lento ma progressivo svolgimento della potestà dei comuni, qui pure operarono dal mille in poi; chè la gelosia dei tanti signorotti tra loro, e l'astuzia dei re e imperatori lontani nel favorire le pretensioni dei Padovani, valsero a poco a poco a procurar loro una libertà di reggimento più o meno larga secondo i tempi.

E sull'esempio di Padova si maneggiavano anco le grosse terre popolate di coltivatori e di possidenti; ed ivi la formazione del comune fu anco più sollecita e facile che non in Padova stessa, attesa la maggior frequenza dei Romani. In Padova e nelle ville si ha memoria di *concione e assembramenti di popolo* verso la metà del secolo undecimo, di consoli ed altri ufficiali eletti dal comune;

con questa differenza, che gli ufficiali della città non portano nomi identici a quelli dei tempi romani, laddove nei comuni del contado si rammentano tra gli ufficiali i *pubblicani*, antichissimi esattori dei dazj, e i *decani* meno antichi.

I più fieri contrasti per emanciparsi ebbero i Padovani a sostenere contro i vescovi della città, i quali tra i signori di quei luoghi erano, come vedemmo, i più potenti. Intimoriti i vescovi per la crescente potenza del comune, si strinsero con più forti legami agl'imperatori di Germania, loro superiori immediati nella gerarchia feudale, a patto eziandio di far divorzio da Roma. L'amore della temporale potestà acciecò anche allora una parte del clero, e ai tempi di Enrico quarto (1096–1097), acerrimo nemico del papa, e propagatore di uno scisma in Italia, la diocesi di Padova ebbe due vescovi scismatici eletti da lui, non confermati dal papa, e un arciprete della cattedrale pure scismatico. Molti ecclesiastici in quegli anni, rotto ogni freno, conduceano vita licenziosa, tenendo concubine a guisa di mogli. Si difendevano i Padovani dalle vessazioni del vescovo e dei prelati con allearsi ai comuni più vicini; ma l'appoggio più forte lo trassero insieme con gli altri popoli della Lombardia e della Venezia dal parteggiare apertamente pel papa. L'autorità del quale era sì riverita e potente nella pubblica opinione, perchè rappresentava il principio cristiano ravvivatore di una nuova civiltà, che male le contrastava la sola forza brutale degli eserciti e la prepotenza dispotica di uno straniero signore; peggio poi la superbia di cherici per godimenti mondani corrotti. Ne porge un testimonio luminoso la famigerata lega veronese e lombarda, di cui fece parte anco la città di Padova, contro Federigo Barbarossa; lega favoreggiata apertamente da Alessandro terzo, al quale l'Imperatore tedesco contrapponeva l'antipapa Vittore terzo. Fu disfatta a Legnano l'oste tedesca nella famosa battaglia del 29 maggio 1176, la più bella di nostra storia al dire di Cesare Balbo, dove Federigo poco mancò che non lasciasse la vita. Per conchiuder la pace dovette il vinto sire recarsi a Venezia, ove stava attendendolo Alessandro terzo, negoziatore per le città italiane. Vogliono le tradizioni che prostratosi ai piè d'Alessandro, questi glieli ponesse sul capo a significazione di aver domato e conquiso l'ingiusto oppressore dei popoli aspiranti alla politica libertà. Se il fatto non è vero, certo è che la invenzione di quello risalendo, a testimonianza del Muratori, presso a quei tempi, di-

mostra quali spiriti abbian sempre gl'Italiani nutrito verso gli stranieri. La pace fu conchiusa; e se i comuni liberati non si prevalsero di sì bella occasione per acquistare la nazionale indipendenza (di che sono più scusabili di quel che oggi non paia), ottennero per altro le conferme dei privilegi e delle franchigie municipali che aveano da Enrico quarto in poi goduto, e molti diritti regali entro le mura della città e nel distretto, salve le consuete prestazioni all'imperatore nella sua venuta in Italia. Padova, come le altre città della lega, ebbe da questa pace la sanzione e il riconoscimento solenne della sua autonomia, abbenchè incominciata molto tempo avanti.

Ne usò per far leggi, che si chiamarono statuti, non poca parte dei quali mirarono ad abbattere la soverchiante potenza dei signori di contado, e a frangere i vincoli feudali che teneano inceppata l'agricoltura. Uguali bisogni richiedono dovunque uguale sodisfazione, e i comuni emancipati del secolo duodecimo e terzodecimo, onde vivere sicuri avean di mestieri che le campagne circostanti cessassero di esser soggette ai magnati per accrescerne la cultura, e trar da quelle le vettovaglie e i prodotti necessari al sostentamento del popolo ed all'alimento dei loro traffici.

Ma non tutti i Comuni d'Italia furono in condizione di domar per sempre l'orgoglio dei magnati, e di spodestarli in guisa che niun pericolo venisse minacciato per essi alle nascenti repubbliche, nè alcun grave imbarazzo recato alla nuova vita industriale. E Padova appunto trovossi nel caso delle repubbliche le meno sicure della propria indipendenza, le meno atte ad ingrandirsi. Pei frequenti disastri patiti le tradizioni latine nella città erano debolissime, o, al più, vive presso il clero, avverso, come vedemmo, al governo democratico. Non v'era una classe di cittadini di origine romana che avesse conservati intatti, nel corso di tanti secoli e di tante vicende, alcuni usi ed istituti della prisca civiltà. Sparite le corporazioni d'arti e mestieri dopo la vittoria d'Agilulfo, non si ha memoria che fossero ripristinate se non sul declinare del secolo duodecimo sotto il nome di *Fraglie,* e con ordini e forme dalle antiche diverse. Però le antipatie tra i borghesi e i signori castellani men vive che altrove, essendo gli uni e gli altri di una medesima nazione e stanziati in quei luoghi da poco tempo.

Aggiungi che Padova per acquistar la piena signoria di sè stessa non avea dovuto sostener molte e gloriose guerre contro i conti

rurali che la osteggiassero di continuo, com'era intervenuto alle principali città della Toscana, mentre ella fu emancipata per la vittoria riportata dalla lega contro il Barbarossa. Quindi i signori, non debellati nè vinti, volentieri si prestavano a convenire nella città, non per esservi umiliati e scritti, come in Firenze, in quel libro dei magnati, che importava interdizione da ogni pubblico magistrato, ma per partecipare agli ufficj onorevoli, e per conseguire invece i principali gradi politici, con l'occulto disegno di pervenire a signoreggiarla. Laonde la vita libera e indipendente del Comune di Padova fu di breve durata, essendo dopo 54 anni caduta sotto il giogo di Eccelino da Romano, che la tiranneggiò diciannove anni (1237–1256), indi recuperata l'autonomia per altri 64 anni (1256–1318) cadde sotto la signoria di Iacopo da Carrara, e nel 1405 sotto quella della Repubblica Veneta di cui seguitò le sorti fino al 1797: sicchè poco più d'un secolo di libero reggimento ebbe Padova, e questo secolo non corse nemmeno tranquillo, nè andò esente da moti faziosi, da guerre e da ire di parte.

Le prime leggi di Padova risguardanti le campagne che il Gloria rinvenne risalgono al 1212, a cui se ne aggiungono altre nelle successive riforme degli statuti. Sono esse leggi restrittive della feudalità, leggi annonarie, protettrici delle arti urbane, leggi regolatrici della cultura e dei contratti colonici.

Molta materia aveva fra mano il Gloria in tutte queste provvidenze statutarie, e in altri documenti da lui consultati, per tessere una storia adequata e interessante dello stato dell'agricoltura nel Padovano in relazione agli ordini politici e civili della città. Qui davvero noi avremmo desiderato che fosser meglio classate e disposte dietro un principio scientifico le tante notizie e i tanti fatti da esso raccolti; chè allora più chiara, più spedita e più breve ne sarebbe riuscita la narrazione; e, quel che più era utile, avrebbe il lettore giudicato quasi da sè stesso il pregio o il vizio dei varii provvedimenti municipali, e i loro effetti sulle campagne. In quella vece troviam mescolate e confuse notizie di diritto agrario civile con altre di diritto politico; leggi criminali con leggi economiche; e il punto di contatto e di passaggio da una serie di fatti ad un'altra non ben rilevato: dimodochè il nesso filosofico che li stringe insieme, e la di cui rivelazione è un debito di chiunque imprende siffatta maniera di lavori storici, rimane spesse volte oscuro od ignoto al lettore. Ma interessando questo e

i successivi periodi dell'Opera principalmente la regione padovana, noi li percorreremo rapidamente.

Il servaggio della gleba va estinguendosi ben presto; di schiavi non vi è più memoria nelle campagne, ma solo nelle domestiche mura. Più dura il vassallaggio, ma temperato assai; e i vassalli soverchiamente angariati ed oppressi dai signori, recano innanzi ai giudici della città le loro querele, per ottener giustizia. La repubblica si dà ogni pensiero per sciogliere i vincoli della feudal subiezione, nonostante la gran resistenza del clero: infine vi riesce. Molte carte mostrano come nelle investiture dei beni si tace il debito del vassallaggio, o se n'esprime lo scioglimento; e le feudali concessioni sono per lo più convertite in concessioni enfiteutiche; il territorio circonvicino in breve cade sotto la giurisdizione della città. La quale fece allora divieti di esportare bestiami d'ogni sorta, le legna, il concime, l'uva, la cacciagione: l'estrazione dei cereali proibì non assolutamente, ma quando il prezzo sorpassasse una certa misura. Tassò i prezzi del pane, della carne, del vino, dei materiali da costruzione, e degli oggetti tutti di vestiario; tassò le mercedi degli operai, degli artigiani; vietò i mercati nelle ville, concentrandoli tutti in città. Aspre contese ebbe a sostenere col clero per volerlo soggetto alle imposte, a cui si rifiutava ostinatamente, nonostantechè fosse zelante e incsorabile nell'esigere a proprio favore le decime. Vietò la repubblica a chi si faceva monaco (1260) di posseder più che 200 lire de'propri beni, ed avocò innanzi ai tribunali secolari le cause criminali degli ecclesiastici contro i laici. I contrasti tra le due parti duraron lunga pezza: finalmente venute ad un accordo, fu stabilito che i cherici contribuissero ad alcuni oneri comunali, e che avendo lite coi secolari si presentassero al giudizio innanzi al podestà.

Dei contratti colonici, molte regole fissarono gli statuti, più che altro relative al modo e al tempo di eseguir certe culture, di trasmetter le disdette, di fare certi lavori dopo la disdetta. Nessuna regola intorno alla divisione dei prodotti, nessuna per la durata del contratto di colonía parziaria, il quale anco in questa età si praticava per un tempo lungo, rade volte d'anno in anno. Nessun riscontro v'è che il padrone consegnasse a stima il bestiame, gli strami, le paglie del podere; chè anzi prescrivevano gli statuti, che ove la disdetta fosse intimata da lui al colono, questi avesse diritto alla metà della paglia e del fieno, non però al leta-

me. Il padrone aveva il privilegio sui frutti appartenenti al colono a tutela dei propri diritti. Del resto, la divisione di tutti i prodotti a perfetta metà rarissimamente si praticò anco ai tempi della repubblica, non avendo il Gloria tra le molte carte da lui osservate potuto rinvenir che uno o due esempj. Molti contratti di colonia parziaria erano conclusi alle condizioni stesse dell'enfiteusi, e talvolta il colono per dare al padrone una minor quota di prodotti, soleva nell'atto dell'investitura del fondo pagare una somma in denaro. I fitti per lo più stipulavansi per anni cinque, raramente per venti; e la mercede consisteva in una quantità di derrate, o di lire venete. Cominciò a divenir frequente la cultura a conto del proprietario per mezzo di giornalieri salariati, che ebbe poi il nome di boaria.

Le vere e proprie enfiteusi per un canone fisso più specialmente si praticavano per le concessioni dei fondi urbani, ovvero dei fondi rustici con casa posti in città. Varj incrementi notiamo aver questo contratto ricevuto in tale età, nella quale la conversione di molti feudi in enfiteusi contribuì ad insinuare in esse varj patti ed usi feudali.

In generale, la sorte dell'agricoltura migliorò non poco ai tempi della repubblica; furon dissodate molte terre incolte, distrutte folte boscaglie: ma le guerre municipali, le fazioni interne e i nuovi impacci recati al commercio rurale col sistema annonario e protettore, arrestarono i maggiori progressi. Tra le arti più connesse con l'agricoltura, favorite a scapito di essa, vi fu l'arte della lana, che procacciò lustro e ricchezza a molte famiglie.

Padova fu l'ultima delle città settentrionali d'Italia a perdere la signoria di sè stessa: ma toccata a lei pure la sua volta, vide trasformato il reggimento popolare nel monarchico per opera dell'antica ed illustre casata dei signori Da Carrara. Della costoro dominazione una bella e pregevole storia ha intessuto il signor Cittadella di Padova, come vorremmo che fosse dettata d'ogni città d'Italia per quei tempi in cui ciascuna ebbe vita distinta e separata dalle altre, e fu capo e centro di un'associazione politica più o meno importante (1). Alle cose narrate dal Cittadella circa alla condizione dell'agricoltura sotto i Carraresi, ha saputo il Gloria aggiungere nuovi rilievi, e chiarir meglio la indole economica di

(1) *Storia della dominazione carrarese in Padova*; Padova, 1842; 2 vol. in 8vo.

varie provvidenze legislative. La signoria d'un solo che succede al governo popolare abbisogna per sostenersi dell'appoggio di molte forze e di molti satelliti; e queste e quelli richiedono un aumento d'imposte, le quali, checchè ne pensino alcuni economisti, non son mai eccitamento giovevole ad accrescere la produzione, ancor quando son necessarie e giuste, e la disturbano invece e le nuocciono ove sorpassino i limiti della giustizia e della necessità.

Per le soverchie esigenze della finanza principesca l'agricoltura fu disastrata; e ciò che solo derivò di bene per occasione delle nuove gravezze, si fu il divieto fatto con legge del 1339, di trasmetter fondi e diritti reali per vendita, testamento o altro modo, in persone o collegj privilegiati che fossero esenti dal pagamento delle contribuzioni. Onde si arrestò il concentramento delle proprietà rustiche nei corpi morali, sempre infesto alla produzione agraria; e d'allora in poi il clero per acquistar beni, ebbe mestieri della grazia sovrana; e se gli pervenivano per donazione o testamento era tenuto ad alienarli, o a darli in enfiteusi entro un brevissimo spazio di tempo. Del principato nessun'altra legge riferibile all'agricoltura abbiamo che meriti attenzione.

Notabilissima per quei tempi ne appare la legge del 1352, regolatrice dell'ordine dei giudizj e del procedimento sommario nei negozj mercantili, che è così compendiata dal Gloria. « Fu conferita « al vicario del podestà, giurisdizione in ogni litigio mercantile, e « gli fu imposto di decidere sommariamente e tosto, senza mestieri « di libelli e lunghezze forensi, tanto se fra mercanti e artigiani, « quanto se fra essi ed altri. Per legge siffatta chi avea tocco di- « ciotto anni non potea scusarsi di minore età, nè il padre era « tenuto per lui ove non avessero comune il negozio, o il figlio « non agisse per conto del padre; nè la donna potea più vantare « la dipendenza dal padre o dal marito, ma solo difendere all'uopo « la dote; nè il forestiere dannato per litigio di commercio poteva « esimersi dalla sentenza col cedere i beni, a meno che non avesse « provato un tal uso nel proprio paese; nè il giudice poteva am- « mettere in tali controversie avvocati e procuratori, ma solo con- « sultare nei casi intricati due, tre o più esperti dell'oggetto con- « testato; e finalmente, proferita la sentenza, dovea subito metterla « ad effetto ».

Niente di meglio hanno saputo fare molti legislatori moderni, i quali anzi costituendo giudici in prima istanza i negozianti, in-

vece di farli consultori dei magistrati giudici, sonosi mostrati in questo meno avveduti degli antichi.

Si estinse la dominazione carrarese, parte pel malcontento del popolo contro Francesco Novello, che lo aveva stancato ed afflitto per il continuo suo guerreggiare, parte per l'ambizione della repubblica veneta, a cui divenuti inutili i signori di Padova come antemurali verso gli altri principi italiani, premeva di aggiungere alla signoria dei mari un largo dominio in terraferma. Ma il conquisto di sì vasto territorio fu suggellato col sangue del Novello e dei figli suoi, crudelmente strangolati nelle carceri per sentenza del Consiglio dei Dieci, che gli dannò non per delitti ma per liberarsi da ogni molesta cura nel custodirli. Cotali assassinj politici usavano in quei secoli ogni sorta di principi e reggitori di stati, per quel sentimento ancor barbaro e indegno del nome cristiano, che facea reputar onesto e savio espediente il tôrre la vita al nemico spodestato, e a tutta la sua stirpe.

Ne fu aspramente vituperata la repubblica, la quale godeva meritata fama di civile sapienza; e le brutture di un atroce misfatto tanto più la svergognarono, quanto più inutile al consolidamento della propria potenza appariva.

Favori e privilegj furono le prime carezze del governo veneto verso il Comune di Padova, con cui riuscì ad amicarselo. Dei più notabili la riforma e l'ampliazione dello Studio, l'assegna di un grosso stipendio pel mantenimento dei lettori, l'istituzione di un orto botanico, la protezione dell'arte della seta e della lana. Raffermò il codice statutario, che poi seguito l'incendiò del palazzo pubblico e dell'archivio, permise fosse dai Padovani stessi riformato.

Dei quattro secoli della dominazione veneta ha esposto con diligenza il Gloria i varj provvedimenti, giudicandoli singolarmente e con senno, ma non complessivamente ed all'appoggio di quelle generali vedute che informavano gli atti della repubblica veneta. Egli è ben da credersi che un pensiero ed un consiglio debba aver diretto il maneggio delle cose economiche presso un governo, la di cui politica interna ed esterna disegnandosi con caratteri costanti ed uniformi, presupponeva la precisione degli intendimenti. Da quel che il Gloria ha narrato noi possiamo in parte indovinarli, ma non chiarirli interamente.

Vediamo per esempio la Signoria riconfermare le leggi sopra le mani morte, ed aggiungere il divieto alle corporazioni religiose, di

stipulare diritti di prelazione e di consolidamento del dominio diretto con l'utile per estinzione di linee, o per altri titoli. La vediamo mantenere con rigore le leggi abolitive del vassallaggio e della feudalità, all'incontro di ciò che fu praticato in Toscana dai principi medicei, i quali ristabilirono ogni vincolo signorile ed ogni privilegio di casta, cotanto pregiudicevoli all'agricoltura. Ma Venezia, posta in luogo appartato, s'era sottratta alle vicende comuni alle altre terre italiche, tutta volgendo l'attività delle sue genti al conquisto della signoria dei mari. Bastando a sè stessa sen vivea indipendente, fin da quando gli abitatori delle regioni continentali servivano divisi a mille padroni, essi pur servi o nemici l'uno dell'altro, ed impotenti a sostenersi senza soccorsi esteriori. Grandeggiò la città delle lagune e signoreggiò per virtù propria, non per aiuti o privilegj o immunità strappate agl'imperatori od ai pontefici. Nè per emanciparsi dall'altrui supremazia ebbe mestieri di combattere conti rurali o signori castellani. I dominj mediterranei acquistò a misura che i popoli vicini, indeboliti od impotenti a sostenersi, più volentieri a lei si davano. Laonde non entrava nella sua politica di favorire interessi di casta; molto meno di comprarsi l'appoggio del clero, o delle classi magnatizie appartenenti alle città soggiogate, col rinnuovamento di privilegj ambiziosi apportatori di danni alle campagne. Un sol vincolo signorile leggiamo stabilito di nuovo a favore dei veneti patrizj, con cui si ristrinse la libertà della caccia a pochi tempi dell'anno, affinchè quelli avessero nelle stagioni autunnali tutto l'agio di ricrearsi.

Rileviamo all'incontro, che la repubblica pertinacemente proibì il taglio di ogni bosco nei terreni pubblici e nei privati, e la divisione e lo svincolamento dei beni comunali. I quali ordini avevano per iscopo di favorire e proteggere, per le false idee di quei tempi, la marina mercantile e militare.

Al grande arsenale era dato il privilegio di sceglier i roveri da lavoro, ai particolari vietato il tagliar legna nei boschi senza la permissione del pubblico magistrato. Dettaronsi regolamenti per la loro conservazione, pei tagli, per le fittanze. A torre il pericolo d'incendj e di furti si proibirono le fornaci, le fabbriche ad essi contigue, e si comandò la distruzione delle vie che vi conducevano. Si volle perfino imporre l'obbligo ai privati di convertire in bosco un campo per ogni cento; ma riconosciuta troppo vessatoria la legge, contentossi la signoria d'obbligarvi tutti quelli che qua-

rant'anni avanti avessero atterrato i boschi. Con la stessa veduta eccitò e favorì la coltivazione della canapa non solo nel Padovano, ma eziandio nel vicentino, nel veronese e nel polesine, onde provvederne largamente l'arsenale che ne faceva ogni anno grandissimo consumo. Ne proibì l'incetta e l'esportazione all'estero prima che l'arsenale si fosse provvisto, ne regolò la macerazione, e tassò i prezzi, sebbene con equità. Tali privilegi e tali vincoli ne trassero seco molti altri consequenziali, sebbene di minor entità, che pur disturbarono il naturale andamento della campestre economia. Del resto, non fu cupida la repubblica nell'imporre sui fondi gravose contribuzioni, e nello inceppare con molti balzelli la circolazione e lo spaccio dei prodotti; nemmen si avvisò di porre in conflitto gli interessi di un ordine di persone con quelli di un altro, delle industrie manifatturiere con le agricole. I vincoli annonarj mantenne perchè li trovò conformi ai pregiudizj dei tempi, ma non li ampliò ne gli accrebbe per una bassa avidità d'impinguar l'erario fiscale, com'era intervenuto in Toscana per opera dei primi sovrani medicei, e nel regno di Napoli ai tempi della dominazione spagnuola.

In generale, ov'era in questione il supremo bene della potenza e del commercio marittimo, la signoria veneta non risparmiava leggi, non regolamenti, non vincoli per favorirlo e sodisfarlo, a costo ancora di sacrificare la prosperità delle campagne, e d'ogni altra industria urbana; ma dove quell'interesse taceva, si guardò dal favorir con privilegj e monopolj le avare speculazioni, e le vane e meschine ambizioni di pochi.

Nondimeno i vincoli nuovi aggiunti ai vecchi bastarono a render peggiore la condizione dell'agricoltura anco nel Padovano, e forse contribuirono a far prevalere un sistema colonico che il Gloria reputa con ragione una delle principali cause dello impoverimento degli agricoltori. Rara divenne in questa età l'usanza della cultura per coloni parziarj, stipulata a tempo lunghissimo; mentre invece si fè più frequente la divisione dei prodotti a perfetta metà, pattuita per tre o cinque anni. Più comune si rese la cultura per conto del padrone, e l'affitto da uno a cinque anni per una mercede in derrate. Ne seguì da questo, che i coltivatori, ritraendo una più scarsa parte dei frutti, nè essendo aiutati dalle anticipazioni e dagli imprestiti dei proprietarj, languissero nella miseria, e menassero una vita stentata in mezzo ai più gran disagi ed alle più crudeli privazioni. La stessa repubblica ebbe a compiangere lo

stato infelice dei villici, la più parte de' quali (ducale 3 giugno 1477) dormivano sulla nuda paglia, pasciuti di soli erbaggi e non di pane. E venne più volte ai loro soccorsi, sollevandoli dal debito che tenevano verso l'erario, ed ordinando che ai più poveri fosse nelle estreme indigenze distribuito del miglio. Consigliò anco ai proprietarj l'equità verso i coloni debitori, ed a favor degli enfiteuti morosi al pagamento dei canoni, sancì, non so con quale profitto per l'agricoltura, che non potessero per questa causa andar soggetti a perdere il dominio utile.

Venuto il secolo decimottavo, secolo maturo per ogni maniera di riforme economiche e civili, la condizione dell'agricoltura risvegliò le cure di molti governi d'Europa. Già la scuola dei *fisiocritici* in opposizione alla scuola dei *colbertisti*, avea non solo riabilitato l'industria agricola, ma era ita predicando esser quella la sola arte produttiva; le manifatture e il commercio non accrescer d'un obo'o la massa della ricchezza venuta dalla terra. Un'altra scuola più temperata e più giusta, che chiamerò inglese e toscana ad un tempo, perchè capitanata in Inghilterra da Smith ed in Toscana dal Bandini, s'era ristretta a mettere in chiaro la vera entità dell'agricoltura, dicendola madre e nutrice delle altre industrie manifatturiere e commerciali, nelle quali però riconosceva la virtù produttiva di nuove ricchezze. I fisiocritici, conseguenti ai loro principj, invocavano a pro della produzione agraria quei privilegj che per tanti secoli eransi arrogati i traffici e i commerci urbani. Gli economisti della scuola temperata non volevano privilegj per nessuna specie d'industrie, ma chiedevano uguale libertà per tutte. Gli uni e gli altri eran concordi ed ardenti nel reclamare con ogni maggior forza l'abolizione dei tanti vincoli che da più e più secoli avevano inceppato la terra e i suoi prodotti, e rendutala schiava delle altre industrie, e d'ogni più falso interesse politico.

Gli stati italiani, massime quelli in cui naturali eventi avevano dato luogo a mutazione di dinastia, non si trattennero dal far riforme, le quali senza diminuire la pienezza dell'autorità monarchica appagarono molti legittimi desiderj, ed operarono un incremento nel pubblico benessere.

In Toscana cangiato radicalmente il sistema economico, il paese mutò faccia; nel regno di Napoli, nel ducato di Milano, nell'estense, si fecero pur riforme di qualche conto, che aprirono ai popoli di quelle contrade nuove sorgenti di prosperità.

Per satisfare alle necessità ed ai desiderj dei suoi sudditi, era la repubblica veneta pressata a seguire il generale impulso, tanto che pareva giunto il momento di una tremenda crise; ed ov'ella avesse compreso l'opportunità che gli si parava innanzi di una sostanziale trasformazione, sarebbesi aperta la via ad un novello avvenire, forse meno glorioso dell'antico, ma più utile alla sua conservazione e più giovevole al bene d'Italia. Bisognava saper rinunziare al vecchio sistema economico, il quale era divenuto inetto a mantenere la grandezza politica dello stato: poichè la industria marittima e la potenza del naviglio, per le mutate condizioni degli altri stati d'Europa, non valevano omai di per sè sole a farla ricca all'interno, nè rispettata al di fuori; ond'era fatuo consiglio il perpetuare il vassallaggio dell'agricoltura per sostenere un ordinamento che più non manteneva la pubblica prosperità. Fatta con senno la trasformazione economica, l'era più agevole cambiar politica al sopraggiunger dei tempi procellosi che sconvolsero sullo scorcio del secolo quasi tutta l'Europa. Ma il governo veneto essendo un governo oligarchico, respingeva dal suo seno il nuovo elemento aristocratico che s'andava formando nello stato, e che solo avrebbe potuto abilitarlo, alla pari del governo inglese, a modificare e mutare opportunamente gli ordini suoi. Quindi era per avverarsi, rispetto ad esso, quella giusta sentenza che il Machiavelli ammaestrato dallo studio delle istorie aveva, a documento dei futuri statisti, registrato nelle sue scritture: che sono felici e durano i governi finchè il loro modo di procedere si riscontra coi tempi; sono infelici e precipitosamente rovinano quando, mutati i tempi, stanno nei loro modi ostinati.

Mostra con molta avvedutezza il Gloria, che ben poco la signoria si adoperò a sollevare con radicali rimedi l'agricoltura dalla trista condizione in cui giaceva. Largheggiò nei provvedimenti diretti a infervorare gli animi dei proprietarj allo studio delle discipline agrologiche; istituì accademie agrarie per ogni città, e cattedre d'agronomia nelle università. Promise e conferì onorificenze e premj agli scrittori d'opere agrarie reputate, non che ai possidenti i quali si fossero distinti nella introduzione di nuove culture o nel miglioramento delle antiche. Ma i vincoli economici che erano il principale ostacolo al risorgimento dell'arte, lasciò intatti; se ne escludi l'abolizione delle feste popolari votive, che distoglievano troppo di frequente i contadini dai lavori campestri; e la restituzione al libero commercio di una parte non piccola di ter-

reni concentrati da più secoli nelle mani morte, per esser avvenuta la soppressione di venti sopra cento monasteri e cenobj esistenti nella provincia di Padova.

Forse è da dubitare che nemmeno gli economisti del veneto annettessero alle riforme legislative molta importanza, poichè richiesto Pietro Arduino professore d'agronomia in Padova de' suoi consigli pel miglioramento dell'agricoltura, e per l'incremento del bestiame bovino, di cui eravi penuria da gran tempo, seppe egli con la dottrina del maestro annoverare ad una ad una le riforme necessarie nelle pratiche agrarie, siccome venivano fin d'allora suggerite dai progressi della scienza, e siccome ripetonsi anche oggidì nelli stessi termini dai più distinti agronomi d'ogni paese. Ma dell'affrancazione della terra da ogni vincolo, del libero commercio delle vettovaglie e dei bestiami si tacque, o propose alcuna volta l'abolizione di un vincolo per sostituirne altri. Vero è che condannò come pregiudicevoli le servitù di pascolo sui beni dei privati e dei comuni, e fece schiettamente intendere esser codesta una delle cause più influenti nella diminuzione del bestiame. Or mentre gli era comparso da questo lato il lume della verità, deplorava poco appresso il diboscamento dei monti come cagione precipua della sterilità dei pascoli, e ne raccomandava il divieto, scordandosi che una farragine innumerevole di leggi aveva da più secoli regolato la conservazione e il taglio dei boschi pubblici e dei privati, e che nessuna materia di amministrazione rurale aveva richiamato più di questa le sollecitudini dell'autorità pubblica, e recato al governo gravi imbarazzi.

Chiude il Gloria la narrazione storica, discorrendo con molta perizia le origini, lo svolgimento e gli incomparabili danni che arreca alla proprietà fondiaria il *pensionatico,* cioè il complesso delle servitù di pascolo che esistono *ab antiquo* nelle venete provincie, e che egli giustamente appunta come un flagello di quelle campagne. Ai tempi del regno italico era stato preparato il decreto che dichiarava lo scioglimento del *pensionatico*, ma difficoltà sopravvenute ne sospesero la pubblicazione; e da quel tempo in poi non è stata più posta mano ad un'opera così importante e così salutare pel ravvivamento dell'agricoltura, la quale nel Padovano è anco al dì d'oggi in condizione inferiore a quella delle confinanti provincie. Nè di ciò è a far meraviglia, tostochè il Gloria confessa che la più parte dei vincoli legislativi rispettati dalla signoria veneta, sono tuttora in vigore: e fa voti perchè il governo austriaco,

a cui tanto sta a cuore il progresso dell'arte agraria, si risolva oggimai ad abolirli. Noi confidiamo che i giusti desiderj dell'illustre autore, corroborati dall'approvazione della Società d'incoraggiamento che lo ha premiato, non anderanno delusi; ma intanto ne duole d'avvertire, come per il recente concordato dell'Impero austriaco con la Santa Sede, la provincia di Padova sia esposta a perdere il benefizio delle leggi ostative al soverchio concentramento dei beni rurali nelle corporazioni religiose, cotanto dannoso all'agricoltura: benefizio cui non le riforme Giuseppine avevano largito a quelle campagne, ma sì bene gli statuti del 1260 del comune di Padova, ampliati nel 1339 da'signori da Carrara, e solennemente confermati nel 1420, nel 1536, 1605, 1644 dalla repubblica veneta. Mentre non si è ancor dato opera a distruggere vecchi vincoli che da più secoli disturbano la economia agraria, è aperta la via al risorgimento di uno abolito da più di quattrocento anni; se pure la sapienza dei reggitori del veneto non studi di conciliare l'osservanza del Concordato col mantenimento del libero commercio dei beni rustici.

Al discorso storico tien dietro la collezione delle leggi costituenti il principale oggetto del programma della Società, e che il Gloria ha distribuito in tre serie: la prima comprende gli statuti; la seconda, le leggi venete; la terza, una quantità di documenti risguardanti le consulte sopra l'agricoltura emanate la più parte dal Magistrato dei beni inculti o dalle deputazioni istituite dal governo per riferire intorno alla stessa materia. Innanzi d'entrare nei particolari di queste serie, occorronmi varie riflessioni generali intorno alla materia della collezione, ed al modo in cui è compilata ed ordinata.

Si è ristretto il Gloria a raccogliere e pubblicare le sole leggi che contengono disposizioni di diritto civile colonico, varj regolamenti delle foreste, gli ordini interessanti la nettatura e il restauro delle vie pubbliche rurali, la custodia dei bestiami nelle campagne, ed altre simili di minor entità. Ma le leggi di argomento agrario ed economico, delle quali ha pur tenuto conto nel discorso storico, non ha creduto di pubblicarle, se n'eccettui alcune poche dei tempi della dominazione veneta. La ragione di questa parsimonia nella raccolta noi non sappiamo intenderla, postochè la importanza delle leggi economico-politiche riferibili all'agricoltura, se si considera dal lato storico, è grandissima e necessaria a bene spiegare lo spirito di quelle puramente civili.

Che se la pubblicazione di tante leggi gli fosse apparsa soverchiamente voluminosa, meglio era resecare alcuni documenti che ci son sembrati inutili, o anco gli statuti di qualche comune secondario, anzichè presentare incompleto il quadro delle provvidenze legislative interessanti l'agricoltura. Potevansi tutto al più compendiare le meno importanti, e resecare quelle parti di ciascuna legge che si riferissero alla materia discorsa, ma non trascurare l'edizione di tutte, parendomi di molto momento che gli attendenti a simili studj trovassero nella collezione di che appagare la loro curiosità nelle diverse epoche storiche, intorno ai vari subietti della legislazione agraria.

Avremmo pur desiderato che, invece dell'ordine cronologico, fosser le leggi d'ogni epoca disposte per materie, e secondo il nesso scientifico; o se volevansi distribuire per tempi, venisse premesso ad ogni disposizione statutaria e ad ogni particolar legge l'argomento, che si riscontra ben poche volte. Così come giacciono e sono disposte, è assai difficile che lo studioso sappia trarne profitto, seppur non si sobbarca all'amara fatica di leggerle ad una ad una nell'ordine in cui si succedono. Vero è che al principio dell'opera ha posto l'autore un indice generale alfabetico delle materie contenute nei due volumi; ma questo, se riesce di molta utilità pel discorso storico, non lo è certamente per lo studio dei documenti, pei quali il sommario o la rubrica sono la cosa più essenziale. Avremmo pur desiderato che in fine di ciascun volume vi fosse un indice generale dei capitoli e delle materie trattate in quelli.

La serie delle leggi statutarie offre dal lato storico maggior interesse delle altre. Vi sono statuti della città di Padova, il più antico dei quali risale al 1212, ve ne sono dei comuni d'Este, di Montagnana, di Cittadella, di Pernumia.

Molte disposizioni in essi contenute si rassomigliano a quelle degli statuti toscani, e vertono a un dipresso sopra gli stessi subietti. Vedonsi anco nel Padovano le sollecitudini dei municipj nel fissare regole di diritto colonico, che invano avresti cercato nel corpo delle leggi romane: vedesi la stessa cura di sostituire un sistema di tutela a favore dei coltivatori divenuti liberi, ed a favore dei proprietarj di terre, in luogo di quelle che prestavano agli uni ed agli altri i disciolti consorzi feudali; simile il frasario e la latinità di molti provvedimenti; dimodochè ti apparisce una certa

uniformità nella legislazione dei varj statuti. L'Italia benchè divisa allora e spezzata in parti piccolissime, incomparabilmente maggiori delle attuali, avea nondimeno tante necessità comuni di vita civile ed economica, avea per di più vivissime le tradizioni del giure romano e degl' istituti municipali, che a malgrado delle infinite divisioni, si presentava sotto alcuni aspetti unità; e il simbolo della comune nazione, se non altro, appariva dalla conformità dei principali ordinamenti.

Alla quale conformità non vuolsi dissimulare che influisse eziandio il sistema che ogni municipio avea di eleggere all'ufficio di podestà un forestiero per governar la repubblica od amministrare la giustizia per breve spazio di tempo, al quale teneva dietro un altro eletto da un paese diverso. Ogni potestà solea condur seco qualche giureconsulto reputato, perchè lo soccorresse de'suoi consigli, e lo aiutasse nel disimpegno dell'ufficio di magistrato e di giudice: quello di Padova ne conduceva quattro. Ora è facile a intendere come il podestà e i suoi consiglieri, venendo nel luogo pienamente instrutti degli ordini esistenti nel proprio paese, dovessero propagare le notizie degli usi e delle leggi del municipio *nativo*, e le facessero nei casi occorrenti adottare.

Noi troviamo, per esempio, rammentati tre podestà fiorentini; un Vieri de'Cerchi nel 1283, un Lambertuccio de'Frescobaldi nel 1292, un Ranieri de'Bardi nobile milite nel 1299. E al tempo del Cerchi viene emanato un provvedimento consimile a quello dello statuto fiorentino, con cui il comune della terra o del castello ov'è accaduto un incendio a pregiudizio delle proprietà d'un cittadino di Padova, si dichiara tenuto verso di quello alla refezione dei danni. Chi si appigliasse a comporre una cronologia dei podestà esteri chiamati ad amministrare la giustizia in ogni comune, porgerebbe materia di curiose riflessioni ai cultori delle storie giuridiche, e rinverrebbe agevolmente il modo di spiegare le rassomiglianze che s'incontrano in varj ordini e provvedimenti contenuti nelle molte centinaia degli statuti promulgati nella seconda epoca del medio evo.

Da alcune note apposte dal Gloria nel lavoro storico apprendiamo che egli ha già composta la cronologia dei podestà di Padova. Vorremmo che altri facesse lo stesso per i comuni più principali d'Italia, e soprattutto vorremmo che appena riordinati gli archivj delle città in quel modo sapiente che è praticato da varj anni in Toscana per cura dell'illustre professor Bonaini, sorgessero uomini

di forti studj e di paziente volontà, i quali ponessero mano ai lavori della legislazione statutaria comparata, e sapessero trar fuori ciò che costituisce l'indole propria e caratteristica dei primarj statuti italiani; sapessero eziandio distinguere ciò che si riscontra di origine romana da ciò che è di nuova creazione, non che le disposizioni appartenenti al primo svolgersi della vita municipale da quelle dovute alle vicende progressive. Fatica grave sarebbe questa, e che richiederebbe il concorso di molti ingegni valenti ed esperti in simili ricerche; ma fatica possibile e della massima entità per la storia del diritto. Già molte pubblicazioni che agevolano a siffatto lavoro la via sono state fatte, e molte se ne vanno facendo. Citeremo fra le prime la Storia della legislazione italiana di Federigo Sclopis uno dei più distinti pubblicisti e cultori delle scienze storico-giuridiche dei nostri tempi, il quale in codesta sua opera ha discorso a lungo delle leggi statutarie; citeremo fra le seconde la edizione degli Statuti pisani, i più antichi di tutta l'Italia, per la prima volta fatta con ricche note dal Bonaini, dai quali gli studiosi attingeranno probabilmente nuove notizie per confermar l'opinione che il diritto romano non cessò mai d'esser in uso in Italia, e per conoscere insieme i più antichi provvedimenti di gius marittimo e commerciale.

I punti in cui più differiscono gli statuti padovani dai toscani vertono sopra i contratti colonici, i quali non essendo colà stata distrutta così per tempo la feudalità, non andaron soggetti a quelle sostanziali modificazioni che ricevettero in Toscana. Della mezzadria, per esempio, non v'è traccia nello statuto di Padova prima del 1276, e in questi termini ne è fatta menzione: « *Hoc autem dicimus de* « *rusticis laborantibus et libellariis qui reddunt medietatem, vel* « *tercium, vel quartum, vel aliam partem domino* »; negli statuti degli altri comuni non ve n'è memoria. Varie disposizioni vi si riscontrano relative al contratto d'enfiteusi, le quali accennano come invalsa da molto tempo la distinzione giuridica del dominio in utile e diretto.

Fra gli ordini notevoli di singolar menzione ne noteremo uno del Comune di Padova (1284), con cui è prescritta la elezione di quattro buoni uomini legali, e più secondo la popolazione delle ville, perchè veglino sovra la vendita dell'uve, e impediscano per quanto è possibile i furti campestri; un altro del comune di Montagnana in cui si rammentano *i giurati* del comune, specie di magistratura popolare, ai quali spettava il definire se fossero ben

lavorate le terre, se avessero o no patito danni da parte dei lavoratori. I regolamenti penali contro i danneggiatori delle campagne sono pure meritevoli d'attenzione, perchè rinvengonsi in essi non poche disposizioni conformi o simili a quelle che oggi fan parte dei moderni codici penali, e più specialmente dei regolamenti di *polizia punitiva.*

Nella raccolta delle leggi venete e nella serie dei documenti non si contengono cose di tal entità che richiamino a speciali rilievi, oltre quelli fatti dal Gloria nel discorso storico. Ci piace però di trar fuori due documenti che mostrano a quali aberrazioni ridicole ed assurde conduca la *mania* di voler tutto regolare per mezzo di atti governativi; mania che per sventura non è neppur oggi in molti stati guarita.

Avvenuta nel 1795 una grande epidemia negli animali bovini, e propagatasi per le campagne, si volle attribuirne la rapida diffusione a quella che chiamossi *indisciplinata affluenza* di essi sulle fiere e sui mercati. E per rimediare all'inconveniente, si prescrisse una cautela, della quale non sapremmo dire se sia maggiore la ridicolezza o la irreverenza che contiene verso i ministri della religione. Statuiva il capitano vice-podestà di Padova, d'accordo coi provveditori della sanità « ivi », che tutti li bovini che si vo« gliono condurre sulle fiere e mercati debbano essere accompa« gnati *da giurate fedi* DELLI RESPETTIVI E REVERENDI PARROCHI, *che « assicurino della loro provenienza da stalla e villa sana*, cosicchè « cadaun animale *abbia il suo separato attestato*, il quale poi dovrà « per maggior precauzione del venditore esser consegnato nelle « mani del compratore ». I parrochi, metaforicamente chiamati nel linguaggio biblico pastori di greggi, erano pel podestà di Padova tenuti alla lettera siccome veri pastori di bestie.

Un'altra rimarchevole osservazione ci è pòrta dal consulto di Pietro Arduino che abbiamo altrove rammentato. Raccomandando egli l'istruzione pel bene dell'agricoltura, gli accade di confessare quanto falsa, erronea e superficiale fosse la dottrina che una mano di ciarlatani divulgava a nome della scienza agronomica; e preso da un sentimento di generosa ira, viene a declamare contro i mali della stampa, uscendo in queste parole: « Il mondo « è ingombro di lumi fatui, di falsi insegnamenti; è *inondato « da una farragine di libri dannosissimi anzichè utili*, i quali « ingannando i loro leggitori con insegnamenti di cose false, di « pratiche non riuscibili, discreditano e rendono ridicoli anco i

« buoni ed utili trattati.... Questi sono veri falsarj della scienza
« naturale e delle arti economiche: invece di promuovere le
« scienze e le arti, gravemente le oscurano e degradano; fanno
« nascere un disprezzo universale per li scrittori e pei loro scritti,
« ed una forte ripugnanza nelle persone di valore e di merito a
« pubblicare le utili produzioni di loro fatiche, per non arrischiare
« le loro opere *a confondersi colla folla di tante inezie tutto dì man-*
« *date fuori colle stampe* ».

Allorchè l'Arduino scriveva queste parole (agosto 1768), correvano sempre i tempi della censura preventiva delle opere destinate alla stampa, non solo in Italia ma per tutta Europa, e la censura era organizzata con le più studiate cautele: nondimeno egli ingenuamente attesta che il mondo era pieno di libri dannosissimi anco in materia di scienze, cui non avevano i censori potuto o voluto interdire; e le false dottrine, gli errori e le inezie erano, a testimonianza sua, divenute la materia prevalente delle pubblicazioni che alla giornata facevansi. D'altra parte, ciò che valesse la censura nell'interdire le opere contrarie ai buoni costumi, e propagatrici di dottrine sovversive e perniciose, la storia letteraria della Francia prima della rivoluzione dell'ottantanove, e quella eziandio d'alcuni stati d'Italia potrebber dircelo, sol che ne venisse fatto di raccogliere in un sol quadro le opere pubblicate in quei tempi; tantochè sarebbe agevole scendere in questa generale conclusione, che la censura al crescere dei bisogni della vita intellettuale, non fu mai argine potente contro l'irrompere delle perniciose dottrine, e riuscì a far guerra piuttosto alla buona che alla cattiva stampa. Questo sel sappiano coloro che rimpiangono un'istituzione invidiosa degl'ingegni, degli studj e del sapere, ed istrumento di governo accomodato solo ai tempi in cui le forze intellettive della società sono poche e poco gagliarde.

Ma l'Arduino, dopo sì nobile risentimento contro la falsa scienza e la ciarlataneria dottrinale, invece di fare appello all'opinione pubblica, la quale ove sia libera di esprimere il suo giudizio, o prima o poi coglie nel segno, e dà alle scritture il valor che si meritano; invece di confortare il governo a rompere le pastoje che avviluppavano la libera manifestazione del pensiero, consiglia un rimedio, il quale ove fosse stato praticabile, sarebbe riuscito più atto ad impedire ogni diffusione d'idee che ad arrestare le cattive. Egli vuole al solito un aumento di vincoli e di proibizioni, oltre la consueta censura: propone che si interdica lo stampar libri in ogni

scienza ed arte a chiunque non sia veramente perito nelle discipline di cui vuol discorrere; e propone altresì che l'esame di codeste opere sia innanzi la stampa rimesso ad un consiglio di dotti. Come e per quali segni poi intenda distinguere e separare i veri dai falsi dotti, e comporre i due collegi, degli abilitati all'ufficio di scrittori e dei giudici delle scritture, l'Arduino nè il disse nè lo pensò. E non pensò nemmeno al possibile, che i veri dotti una volta trovati dal governo, posto chè volesse e potesse cercarli senza la guida dell'opinione pubblica dannata ad un assoluto silenzio, occorreva preservarli dal contagio delle passioni, le quali offuscando il giudizio e corrompendo la sana dottrina, rendono inutile la separazione dei sapienti dagl'insapienti.

A tali assurdità si giunge quando si vuole da ogni parte conquidere la libertà umana, e le cure dei pensatori e degli statisti versano nello studio continuo di sostituire all'azione individuale l'azione governativa. Si fabbricano per questa via edifizj sociali che non riposano sui fondamenti posti da natura, che mal si reggono in piedi, e ad ogni piè sospinto vacillano e minacciano di cadere; e, quel che è peggio, i governi che per mania regolamentaria non rispettano la proprietà delle persone e dei beni, divengono senza acorgersene i nutricatori di quelle sette che mirano ad immolare l'una e l'altra.

Un'ultima parola prima di chiudere il mio discorso ne resta a dire intorno ad un vuoto riscontrato nell'opera del Gloria.

Egli nella parte storica del suo libro non ha mai fatto cenno delle leggi o consuetudini che regolarono nel Padovano le contrattazioni del bestiame, nè ha detto se ivi siano state e sian tuttora in osservanza le dottrine del gius romano sopra le azioni redibitoria ed estimatoria. Nemmen fra i documenti abbiam rinvenuto alcuna legge di simil genere, se n'eccettui uno statuto della dominazione carrarese proibente la vendita del bestiame a colui che lo avesse ricevuto a *soccida* senza il consenso del padrone. Del silenzio dell'autore sopra questa parte importante della legislazione agraria noi non abbiam saputo renderci conto, e confidiamo che ov'egli proceda ad una seconda edizione del suo libro, saprà o riparare all'omissione, o spiegar le ragioni del silenzio.

Crediamo di aver così liberamente espresso il nostro qualunque siasi giudizio sopra l'opera pubblicata dal Gloria, e che per più titoli si meritava la palma ed il premio conferitogli dalla Società d'incoraggiamento di Padova. L'Archivio Storico ch'ora è vòlto

a rilevare la importanza dei moderni studj storici, a qualunque disciplina si riferiscano, ed a render noti i lavori più rimarchevoli che si vanno mano mano pubblicando, non poteva dimenticare questo del signor Gloria, ricco di erudizione e di svariata dottrina, dal quale la storia del diritto italico nel medio evo può attinger non pochi lumi, e la storia economica nuove conferme per sempre più deplorare i mali inferiti all'agricoltura, alle industrie ed ai commercj dai così detti regolamenti proibitivi e protettori, e dall'ingerenza dei governi in ogni faccenda attenente all'economico.

Otto anni sono, noi conchiudevamo la nostra storia della legislazione agraria con avvertire, che sebbene dal tempo dell'affrancazione dei comuni in poi la narrazione nostra versasse soltanto sulle leggi toscane, ciò che dicevamo di esse fino al secolo di Pietro Leopoldo lo credevamo applicabile eziandio ad altri stati d'Italia governati probabilmente con lo stesso sistema di leggi. Una luminosa riprova di questa verità ci è portata dal libro del Gloria, il quale ne mostra come il sistema protettore non mai abolito dalla repubblica veneta, fu cagion principale della oppressione dell'arte agraria in quelle contrade, e contribuì non poco all'ultima rovina delle industrie e delle arti con ingiusti privilegi favorite. Mi si permetta adunque di esternare la compiacenza d'aver potuto col mio esempio dare un eccitamento a siffatto lavoro, e di essere stato scelto dal Direttore dell'Archivio Storico a rendere all'autore quella giustizia che si meritava; persuaso, che ov'egli abbia occasione di ritornare sull'opera sua, saprà completarla e correggerla in quelle parti che ci sono sembrate alquanto difettose; e vorrà eziandio fare sparire dalla locuzione alcune frasi e parole, le quali o sono evidentemente di origine forestiera, od appartengono al dialetto del suo paese.

COI TIPI DI M. CELLINI E C.
ALLA GALILEIANA, 1856.